



OSSERVATORIO SUL CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI E SUI COMITATI ONU N. 4/2025

2. DONNE LBTI E CON DISABILITÀ: LA PORTATA RILEVANTE DELLE CONCLUDING OBSERVATIONS DEL COMITATO CEDAW A UN ANNO DALLA LORO FORMULAZIONE

1. Introduzione

Nel quadro internazionale dei diritti umani, una delle questioni più pressanti e indicative della distanza che ancora separa le enunciazioni normative dalla loro effettiva attuazione è costituita dalla persistente marginalizzazione delle donne LBTI e delle donne con disabilità. Lungi dall'essere discriminazione occasionale o episodica, questo fenomeno rappresenta una condizione strutturale innervata tra esclusioni multiple e intersezionali, producendo effetti cumulativi sulla possibilità di fruire dei diritti fondamentali in condizioni di uguaglianza sostanziale. Se da un lato, nel corso delle sessioni plenarie e dei *side events* della sessantanovesima sessione della Commissione sulla condizione femminile delle Nazioni Unite (*United Nations Commission on the Status of Women* - CSW69), svoltasi a New York dal 10 al 21 marzo 2025, per la verifica dell'effettività degli impegni assunti rispetto alla [Dichiarazione e della Piattaforma d'Azione di Pechino](#) (*Beijing Declaration and Platform for Action*), a trent'anni dalla loro adozione, è stato ampiamente discusso, altresì, il fenomeno del cosiddetto *backlash*, inteso quale ritorno regressivo di modelli e narrative patriarcali che minano le conquiste normative e culturali affermatesi nel diritto internazionale a partire dal ciclo delle conferenze mondiali sui diritti umani delle donne degli anni Novanta (cfr. in dottrina: Z. ANWAR, *Law Reform Amidst Gender Backlash and Democratic Backsliding*, EGM/B30/2024/EP.2, UN Women, ottobre 2024; R. SHRUTI, *The Populist Backlash to Gender Equality in International Fora: Analyzing Resistance and Response at the United Nations*, in *Maryland Journal of International Law*, 1° dicembre 2020, p. 156 ss.). Dall'altro lato i dati empirici disponibili mettono in luce come tale arretramento incida in maniera particolarmente marcata sulle donne appartenenti a gruppi già esposti a condizioni di maggior vulnerabilità.

Secondo UN Women, dal proprio *Facts and Figures: Women and Girls with Disabilities*, le donne e ragazze con disabilità hanno da due a tre volte più probabilità di subire violenza fisica o sessuale rispetto alle donne senza disabilità. L'Organizzazione mondiale della sanità (*World Health Organization* - WHO) ha ribadito che circa una donna su tre a livello globale è stata vittima di violenza fisica e/o sessuale, con un'incidenza nettamente superiore tra coloro

che presentano disabilità, sovente esposte ad abusi istituzionalizzati e a pratiche lesive perpetrate da *caregiver* (*WHO calls for greater attention to violence against women with disabilities and older women*, 27 marzo 2024). Analogamente, la condizione delle donne LGBTI è stata identificata dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights - OHCHR*) come tuttora contrassegnata da discriminazioni sistemiche e stereotipi radicati che, oltre a ostacolare l'accesso a istruzione, salute e lavoro dignitoso, contribuiscono a consolidare la loro invisibilità nelle politiche pubbliche e nelle agende intergovernative (*OHCHR, Born Free and Equal: Sexual Orientation, Gender Identity and Sex Characteristics in International Human Rights Law, Second Edition*, 2019).

Tali criticità trovano riscontro concreto anche nel contesto italiano. Per quanto concerne le donne con disabilità i dati diffusi nel novembre 2024 dalla Direzione centrale della polizia criminale delineano un quadro di gravità assoluta in merito alla violenza contro di esse. Con 540 reati registrati in un solo anno, si conferma l'elevata esposizione di questo gruppo a forme di violenza sistematica, troppo spesso sottovalutate nelle politiche pubbliche e negli strumenti di tutela. Particolarmente significativo è il dato relativo ai maltrattamenti in ambito domestico, che costituiscono quasi i due terzi dei casi denunciati. Tuttavia, è evidente che questi numeri rappresentino soltanto una porzione limitata del fenomeno, poiché una quota significativa del fenomeno resta sommersa: il silenzio imposto alle vittime, le barriere di accessibilità nei servizi di protezione, il timore di non essere credute e l'inadeguata formazione del personale contribuiscono a consolidare un contesto di persistente vulnerabilità. Inoltre, secondo recenti dati raccolti dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) in Italia, tale marginalizzazione sostanziale si traduce in un rischio più marcato di povertà. Le difficoltà economiche risultano spesso aggravate da quelle occupazionali, legate sia al mancato inserimento lavorativo delle persone con disabilità, sia alla limitata, nonché fortemente penalizzata, partecipazione al mercato del lavoro da parte delle famiglie al cui interno vive una persona con disabilità, con una bassa intensità lavorativa pari al 38,4% contro il 9,1% delle altre famiglie. In particolare, con riferimento all'occupazione delle persone con disabilità, in contrasto con la *ratio* della legge n. 68/1999, volta a favorirne l'inserimento lavorativo, permane un rilevante svantaggio: solo il 31,3% risulta occupato, a fronte di una media nazionale del 57,8%, con un divario ancor più marcato per le donne con disabilità, occupate solo al 26,7% rispetto al 36,3% degli uomini (ISTAT, *Nota per l'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità*, 06/12/2023).

Peraltro, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità (*UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities*), ha sottolineato come, in Italia, non sia ancora predisposto un quadro giuridico adeguato a garantire la tutela dei *caregiver* familiari, nonostante il ruolo imprescindibile da essi svolto nel sostegno alla cura e nella prevenzione dei processi di esclusione sociale. Un compito che, gravando in larga parte sulle donne, comporta conseguenze rilevanti sul loro stato di salute, sulla possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale e lavorativa e sulla capacità reddituale dell'intero nucleo familiare (*Views adopted by the Committee under article 5 of the Optional Protocol, concerning communication No. 51/2018 - CRPD/C/27/D/51/2018*).

Parallelamente, con riferimento alle donne LGBTI, i dati disponibili più recenti delineano un quadro altrettanto non trascurabile. Secondo l'*Annual Review of the Human Rights Situation of LGBTI People* pubblicato all'inizio del 2025, dall'ILGA-Europe (*International*

Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association in Europe), in Italia, le donne LGBTI hanno continuato a subire forme di discriminazione e di esclusione in vari ambiti rilevando che, ad esempio, da un'indagine condotta dalle Università di Verona e Pavia nel maggio 2024 ha messo in luce opinioni divergenti tra i rispondenti italiani in relazione ai diritti delle persone LGBTI. Dalla ricerca è emerso che il 56,3% degli intervistati ritiene che il Parlamento abbia commesso un grave errore respingendo nel 2021 il disegno di legge Zan, volto ad estendere le tutele antidiscriminatorie includendo l'orientamento sessuale, l'identità di genere e la disabilità. Con riguardo ai diritti riproduttivi, l'approvazione della Legge 4 novembre 2024, n. 169 in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano ha avuto un impatto diretto sulle coppie lesbiche, restringendo ulteriormente i percorsi di genitorialità assistita e sollevando forti critiche da parte delle organizzazioni per i diritti umani. In tale quadro, vi è, tuttavia, una nota positiva: il 22 maggio 2025, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 68/2025 ha dichiarato illegittimo il divieto di riconoscere come figli di due madri e non solo della donna partorente, i bambini nati in Italia e concepiti all'estero da due donne tramite fecondazione eterologa. Una decisione che, pur limitata al contesto nazionale, si iscrive nel solco di una più ampia e progressiva affermazione dei diritti umani, quale parametro imprescindibile per la piena realizzazione del principio di uguaglianza e della dignità di tutte le persone. Tuttavia, nel luglio del 2024 l'ISTAT ha pubblicato un volume contenente i dati del progetto ISTAT-UNAR (2018-2023) in materia di discriminazioni lavorative nei confronti delle persone LGBTI e di politiche di diversità affermando che dagli studi più recenti emerge come, negli Istituti Nazionali di Statistica (NSIs), permanga l'assenza di un quadro informativo solido e armonizzato a livello internazionale sulla popolazione LGBT+, con particolare riguardo ai fenomeni discriminatori. Tale fragilità risulta aggravata dalla carenza di definizioni e classificazioni condivise di orientamento sessuale e identità di genere, elemento che costituisce, ad oggi, un limite per la statistica ufficiale, impedendo di fatto una comparazione sistematica tra Paesi. Ne consegue che la produzione di statistiche ufficiali in materia di orientamento sessuale e identità di genere e, più in generale, in relazione ai cosiddetti SOGIESC *indicators* (*Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics*), nonché la definizione di classificazioni standard per la comparabilità internazionale, rappresentano tuttora oggetto di dibattito e di confronto metodologico sia in sede internazionale sia europea.

In tale prospettiva, la Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (*United Nations Economic Commission for Europe - UNECE*) promuove da diversi anni un dialogo strutturato su questi temi nell'ambito degli incontri annuali sulle *gender statistics*, raccogliendo le esperienze maturate dagli Istituti Nazionali di Statistica di vari Paesi e da altri organismi istituzionali, quali gli *equality bodies*. Le proposte avanzate dai Paesi che hanno già introdotto la rilevazione dell'orientamento sessuale si caratterizzano, nella maggior parte dei casi, per l'utilizzo dell'autoidentificazione come criterio principale. Molto più limitati sono invece gli esempi in cui i questionari prevedono domande sulle dimensioni della condotta (comportamenti) e delle relazioni interpersonali. Maggiore eterogeneità si riscontra nella raccolta di dati su identità di genere, espressione di genere e intersessualità. Su questi aspetti, infatti, la riflessione è ancora recente e gli sforzi compiuti dai singoli Istituti Nazionali di Statistica risultano finora sporadici e circoscritti, senza che si sia consolidata una prassi comparabile a livello internazionale.

Sul piano della salute, a settembre 2024 è stato pubblicato lo studio condotto dal *Coming-Out LGBTI+ Community Centre* di Pavia in collaborazione con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), dedicato alla salute ginecologica e alle identità LGBTI. Lo studio ha rilevato una diffusa mancanza di formazione da parte del personale sanitario sulle identità e sugli orientamenti non conformi, con la conseguenza di escludere dall'accesso a servizi essenziali una parte significativa della popolazione, in particolare donne lesbiche, bisessuali e transessuali.

È in questo scenario che le *Concluding Observations* adottate dal Comitato CEDAW nei confronti dell'Italia il 19 febbraio 2024 assumono un rilievo che travalica la mera funzione di monitoraggio ed esortazione, ponendo lo Stato di fronte alla necessità di misurarsi con gli obblighi internazionali in tema di uguaglianza e non discriminazione e, soprattutto, di riconoscere la condizione delle donne LGBTI e delle donne con disabilità come questione prioritaria e non marginale. Il presente contributo prende dunque le mosse da tali Osservazioni per metterne in luce la loro portata rispetto a questi gruppi specifici, nella consapevolezza che proprio il loro grado di inclusione costituisca un parametro essenziale della capacità dello Stato italiano di tradurre le disposizioni convenzionali in strumenti di garanzia sostanziale.

2. Donne LGBTI e con disabilità nel sistema delle Nazioni Unite: quadro normativo e strumenti interpretativi

Nel sistema delle Nazioni Unite, il principio di uguaglianza e non discriminazione rappresenta uno dei cardini essenziali del diritto internazionale dei diritti umani, con implicazioni dirette sulla responsabilità degli Stati nell'assicurare il pieno ed effettivo godimento dei diritti fondamentali da parte di tutte le persone, indipendentemente da qualsiasi condizione personale o sociale (*Human Rights Committee, CCPR General Comment No. 18: Non-discrimination*, 1989, par. 1). Adottata nel 1979 e ratificata dall'Italia con legge n. 132 del 14 marzo 1985, un riferimento di codificazione formale del principio si rinviene nella Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* - CEDAW), che impone vincoli giuridici agli Stati parte i quali devono *condemn discrimination against women in all its forms* (CEDAW, art. 2). Nel chiarire l'estensione dell'obbligo convenzionale, il Comitato CEDAW ha precisato che la discriminazione mai si manifesta in forma neutra, risentendo di molteplici fattori sovrapposti quali: l'etnia, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, la condizione di disabilità, lo *status* socioeconomico, agendo in modo cumulativo. Mediante la Raccomandazione Generale n. 28 del 2010 (*General recommendation No. 28 on the core obligations of States parties under article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, CEDAW/C/GC/28, 2010), il Comitato ha infatti ribadito che gli Stati parte sono esortati all'adozione di misure specifiche al fine di affrontare le discriminazioni tutte, riconoscendo che le esperienze vissute dalle donne non sono uniformi, ma influenzate da combinazioni di elementi identitari che possono aggravare l'esclusione o la marginalizzazione:

«Intersectionality is a basic concept for understanding the scope of the general obligations of States parties contained in article 2. The discrimination of women based on sex and gender is inextricably linked

with other factors that affect women, such as race, ethnicity, religion or belief, health, status, age, class, caste and sexual orientation and gender identity. Discrimination on the basis of sex or gender may affect women belonging to such groups to a different degree or in different ways to men. States parties must legally recognize such intersecting forms of discrimination and their compounded negative impact on the women concerned and prohibit them. They also need to adopt and pursue policies and programmes designed to eliminate such occurrences, including, where appropriate, temporary special measures in accordance with article 4, paragraph 1, of the Convention and general recommendation No. 25» (par. 18).

Ulteriormente rafforzata dalla Raccomandazione Generale n. 35 del 2017 ([*General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19*](#), CEDAW/C/GC/35), quest'ultima aggiorna ed amplia la portata della n. 19 sulla violenza di genere, richiamando l'attenzione sui gruppi esposti a vulnerabilità ormai radicata, nonché, invero, a discriminazioni sistemiche, stereotipi, violenze ed estrema marginalizzazione politica e sociale:

«The Committee, in its jurisprudence, has highlighted the fact that such factors include women's ethnicity/race, indigenous or minority status, colour, socioeconomic status and/or caste, language, religion or belief, political opinion, national origin, marital status, maternity, parental status, age, urban or rural location, health status, disability, property ownership, being lesbian, bisexual, transgender or intersex» (par. 12).

Riscontro convergente si ha nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ([*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*](#) - CRPD), entrata in vigore nel 2008 e ratificata dall'Italia, con la legge n. 18 del 3 marzo 2009, la quale dedica l'articolo 6 alla condizione delle donne e delle ragazze con disabilità, imponendo alle Parti l'adozione di misure specifiche per assicurare il pieno ed eguale godimento dei diritti umani, tenendo conto delle differenti forme di discriminazione cui esse sono assiduamente esposte (CRPD, art. 6). Il Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità con il [*General comment No.3 on Article 6 - women and girls with disabilities*](#), pubblicato il 25 novembre 2016, getta le fondamenta di un assunto criterio interpretativo: che le politiche neutrali o apparentemente inclusive sovente falliscono *de facto* nel garantire un'effettiva uguaglianza sostanziale.

In tale contesto, ruolo sempre più crescente è assunto dai Principi di Yogyakarta per l'applicazione delle leggi internazionali sui diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e identità di genere ([*The Yogyakarta Principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity*](#)), aggiornati nel 2017 con il documento *Yogyakarta+10*, i quali, pur non avendo cogenza formale, costituiscono un rilevante strumento di orientamento per l'applicazione degli standard di tutela internazionale in materia di orientamento sessuale e identità di genere. I Principi 2 (Diritti all'uguaglianza e alla non discriminazione), 5 (Diritto all'integrità personale), 30 (YP+10 - Responsabilità degli Stati e accesso a rimedi) e 31 (YP+10 - Diritto al riconoscimento legale) sollecitano gli Stati a prevenire la violenza e la discriminazione contro le persone LGBTQIA+, riconoscendo l'intersezione tra oppressioni di genere, sessualità e status sociale (*International Commission of Jurists - ICJ, The Yogyakarta Principles plus 10*, 2017).

Nel complesso, questi strumenti delineano un quadro integrato e coerente, che dovrebbe trainare l'Italia e gli Stati Parte verso una sostenuta celerità d'intervento, tanto sistemica quanto non frammentaria, al fine di affrontare tutte le disuguaglianze strutturali, mediante politiche e normative che tengano conto delle plurime identità e delle situazioni di

rischio specifico (cfr in dottrina: J. T. THEILEN, *Intersectionality's Travels to International Human Rights Law*, in *Michigan Journal of International Law*, vol. 45, n. 2, 2024, pp. 233-274; A. N. DAVIS, *Intersectionality and International Law: Recognizing Complex Identities on the Global Stage*, in *Harvard Human Rights Journal*, vol. 28, 2015, pp. 205-242).

3. *Le Osservazioni Conclusive del Comitato CEDAW all'Italia (2024)*

Nel corso dell'87^a sessione, tenutasi tra gennaio e febbraio 2024, il Comitato CEDAW ha esaminato l'ottavo rapporto periodico presentato dall'Italia ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione d'appartenenza, con lo scopo di presentare le misure adottate per dar seguito alle disposizioni della Convenzione e sui progressi realizzati, pubblicando in data 19 febbraio 2024 le sopracitate *Concluding Observations*. Nel documento, il Comitato ha pre[so] nota dei significativi progressi compiuti sin dalla presentazione dell'ultimo Rapporto periodico ed invita lo Stato parte a consolidare ulteriormente l'attuazione della Convenzione in tutte le sue dimensioni, sottolinea[ndo] le responsabilità dello Stato parte rispetto alla Convenzione ed il requisito della dovuta diligenza nell'attuazione delle disposizioni della Convenzione e rileva con preoccupazione la necessità di adottare ulteriori misure per correggere le persistenti disparità regionali e garantire l'effettività dei diritti su tutto il territorio (punto 9).

In particolare, nella sezione "Principali aree di preoccupazione e raccomandazioni", precisamente in "Visibilità della Convenzione, del Protocollo Opzionale e delle Raccomandazioni Generali" si legge che il Comitato accoglie con favore l'impegno dello Stato a rafforzare la visibilità della Convenzione, in particolare la creazione di una piattaforma *web* specializzata. Tuttavia, il Comitato rimane preoccupato per la generale mancanza di conoscenza della Convenzione, del Protocollo opzionale, delle Raccomandazioni Generali del Comitato e dei pareri (*Views*) del Comitato con riguardo alle comunicazioni individuali e alle inchieste nello Stato parte. È particolarmente preoccupante che i gruppi di donne svantaggiate, tra cui le donne in aree rurali, le donne con disabilità, le donne migranti, le richiedenti asilo e rifugiate, le donne rom, sinte e caminanti e le donne LGBTI, non siano consapevoli dei loro diritti, ai sensi della Convenzione, e dei rimedi disponibili per rivendicarli (punto 11).

Incoraggiando, di conseguenza, l'Italia a rafforzare lo scambio e la cooperazione con la società civile al fine di migliorare la consapevolezza delle donne sui loro diritti, ai sensi della Convenzione, e sui rimedi disponibili per rivendicare le violazioni di tali diritti, e a garantire che le informazioni sulla Convenzione, sul Protocollo opzionale e sulle Raccomandazioni Generali del Comitato siano fornite a tutte le donne, rivolgendosi in particolare alle donne appartenenti a gruppi svantaggiati quali le donne in aree rurali, le donne migranti, le richiedenti asilo e rifugiate, le donne rom, sinte e caminanti e le donne LGBTI, *come precedentemente raccomandato* (CEDAW/C/ITA/CO/7, par. 12) (punto 12).

Sul piano legislativo, il Comitato ha rilevato significative lacune nella protezione dei diritti delle donne LGBTI e con disabilità, evidenziando come l'Italia non abbia ancora definito un quadro giuridico coerente per affrontare il numero crescente di discriminazioni sovrapposte che le rende vittime. Invero, il Comitato elogia lo Stato parte per gli sforzi compiuti per rafforzare il quadro legislativo ed istituzionale sull'uguaglianza di genere e per

eliminare la discriminazione nei confronti delle donne, in particolare l'adozione della Legge n. 69 del 2019, che accelera le procedure giudiziarie nei casi di violenza di genere e la criminalizzazione nel nuovo codice penale, del matrimonio forzato, degli attacchi con l'acido e della diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Tuttavia, il Comitato rileva con preoccupazione: la bocciatura nel luglio 2022 da parte del Senato del Disegno di Legge Zan, volto alla modifica dell'articolo 604 bis del codice penale, per criminalizzare la discriminazione e la violenza basate sul sesso, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e la disabilità (punto 13, lett. b).

Esortando successivamente di adottare una chiara definizione di discriminazione contro le donne, che comprenda la discriminazione diretta e indiretta nella sfera pubblica e privata, nonché le forme intersezionali di discriminazione, in conformità con gli articoli 1 e 2 della Convenzione e mobilitare il sostegno politico e ripresentare al Senato, per l'approvazione, il "Disegno di Legge Zan" [...] (punto 14, lett. a), b), in linea con la Raccomandazione Generale n. 33 (2015) sull'accesso delle donne alla giustizia.

Talvolta, il Comitato ha segnalato, in via ricorrente, la persistente diffusione di stereotipi discriminatori nei contenuti mediatici. Al contempo, rileva con favore l'adozione della Delibera n. 442/17/CONS, finalizzata alla progressiva eliminazione degli stereotipi di genere nei programmi televisivi di informazione e intrattenimento; accoglie positivamente l'emanazione del Decreto Legislativo n. 208 del 2021, che attribuisce all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) specifiche competenze sanzionatorie in materia di discorsi d'odio veicolati attraverso i servizi di media audiovisivi; e prende atto, altresì, dell'istituzione, nel 2023, dell'Osservatorio indipendente sui Media contro la Violenza nel Linguaggio sulle Donne (punto 25), quale ulteriore strumento di monitoraggio e promozione di un linguaggio rispettoso della dignità femminile.

Ciononostante, ha manifestato profonda preoccupazione in merito a:

la persistenza del sessismo e degli stereotipi di genere, a livello sociale e istituzionale, e la mancanza di informazioni sull'applicazione delle sanzioni; i discorsi d'odio contro le donne e le ragazze lesbiche, bisessuali, transgender e intersessuali, e le donne e le ragazze con disabilità, anche nello spazio digitale; la mancanza di garanzie contro gli stereotipi di genere associati ai sistemi biometrici, di sorveglianza e di profilazione algoritmica utilizzati dalle forze dell'ordine nella lotta contro il crimine. (punto 25, lett. a), b), c)

Sulla base delle criticità evidenziate, il Comitato ha raccomandato all'Italia, *inter alia*, di: adottare misure risolutive per contrastare i discorsi d'odio contro le donne e le ragazze LGBTI e le donne e le ragazze con disabilità e promuovere l'uso di un linguaggio sensibile al genere nei media, anche ritenendo le piattaforme dei *social media* responsabili dei contenuti generati dagli utenti. (punto 26, lett. b).

4. Conclusioni

Pertanto, la crucialità dei contenuti emersi dalle richiamate Osservazioni Conclusive del Comitato CEDAW si manifesta, in modo evidente, nella diversa capacità di nominare i soggetti, articolare le problematiche e definire concrete esortazioni mirate. Queste ultime pongono in evidenza un *deficit* strutturale di riconoscimento e tutela, che incide

trasversalmente le istituzioni italiane, sia nella normativa sia nell'attuazione sostanziale dei loro diritti. L'esperienza vissuta dalle donne LGBTI nei contesti come quelli sanitari, accademici e professionali in senso ampio è sovente segnata da episodi di invisibilizzazione, *misgendering* e assenza di percorsi di tutela personalizzati oltre all'inesistenza di campagne istituzionali volte a contrastare l'odio e la violenza fondate sul genere e sull'orientamento sessuale, nonché la scarsissima presenza di programmi formativi per gli operatori pubblici, sino ai professionisti sanitari. Parallelamente, per quanto concerne le donne con disabilità, collocate ai margini non solo in ragione del genere, ma anche in virtù di un'impostazione ancora fortemente assistenzialista che permea le politiche italiane sulla disabilità, il Comitato richiama con forza, facendo riferimento, *inter alia*, alle Convenzioni di riferimento, ai Protocolli Opzionali, ai Commenti generali, la necessità di orientarsi verso modelli che pongano al centro l'autodeterminazione, in termini di diritto e non di concessione, oltre che la piena accessibilità ai servizi, compresi quelli legati alla salute sessuale e riproduttiva, ai percorsi educativi e alla partecipazione alla vita pubblica. La portata delle Osservazioni, dunque, non risiede soltanto nella denuncia delle mancanze sistemiche, ma nel delineare un orizzonte trasformativo che interroga lo Stato sull'effettiva volontà di includere nel disegno democratico soggettività ancora oggi subordinate.

Il mancato adeguamento dell'Italia alle molteplici esortazioni, ormai reiterate da più cicli di monitoraggio, rischia di configurare non una semplice inerzia amministrativa, bensì una vera e propria forma strutturale di esclusione istituzionale, sociale nonché violazione della loro condizione *umana*. Alla luce di quanto considerato, se l'Italia propende realmente al miglioramento sostanziale della condizione femminile nella sua pluralità, il riferimento alle Conclusioni conferitole dal Comitato riveste sempre più un ruolo incisivo e centrale.

ALESSANDRO BONETTI